



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2017-909 DATA 25/10/2017

OGGETTO: VIA PIETRO CHIESA TEMPORANEA DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL PIÙ VELOCE DEL CENTRO OVEST”

	Il Dirigente
	Ing. Carlo Merlino



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

Schema Provvedimento N. 2017-POM-916 del 25/10/2017

ORDINANZA DIRIGENZIALE

VIA PIETRO CHIESA

TEMPORANEA DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL PIÙ VELOCE DEL CENTRO OVEST”

IL DIRIGENTE

In relazione alla manifestazione sportiva in oggetto, che si svolgerà nella giornata del 29 ottobre 2017, la quale interesserà un tratto della via Pietro Chiesa;

Esaminata la richiesta inoltrata dall' *“Atletica Don Bosco Universale di San Pier d'Arena”*, tesa a ottenere la temporanea modifica della disciplina della sosta e del transito veicolare in via Pietro Chiesa, tratto compreso tra la via San Pier d'Arena e la via Fiamme Gialle, al fine di poter effettuare una manifestazione denominata *“Il più veloce del Centro Ovest”*;

Ritenuto necessario intervenire a tutela del transito pedonale, rendendo evidente che nella via in oggetto non sia permessa la sosta e la circolazione veicolare, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Considerato che, sulla scorta delle esperienze di passate edizioni e manifestazioni svoltesi nel Municipio II Centro Ovest, si rende necessario modificare temporaneamente, come meglio sotto specificato, la viabilità al fine di conferire sicurezza e fluidità alla circolazione pedonale che si prevede intensa;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Polizia Municipale, settore Servizi Territoriali-Dstretto II, prot./2017/344259 del 06.10.2017;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

nella **via Pietro Chiesa**, tratto compreso tra la via San Pier d'Arena (esclusa) e la via Fiamme Gialle (esclusa), il giorno **27 ottobre 2017** o, in alternativa in caso di condizioni meteorologiche avverse, il giorno **05 novembre 2017**, è temporaneamente istituito il **divieto di transito e di sosta** veicolare, con la sanzione

accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti, nella fascia oraria compresa dalle ore **08:00** alle ore **13:00**.

Dovrà essere sempre garantito, in sicurezza, il transito pedonale, dei veicoli di emergenza impegnati in attività di pronto intervento.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata a cura degli organizzatori, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, ovvero almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, previo accordo con il locale Distretto di Polizia Municipale.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Municipale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Alla Polizia Municipale è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente
Ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.